

**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI CUI
AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA
DELL'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE**

In esecuzione del Decreto del Direttore Generale approvato contestualmente al presente documento, è indetto avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco aperto di avvocati cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS).

1. Oggetto

È interesse dell'Azienda istituire un elenco di avvocati da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa di ARCS, nei procedimenti promossi davanti alle Autorità giudiziarie competenti.

La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'elenco sono informati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L'elenco è costituito e aggiornato dalla struttura di Affari Generali che, a seguito di verifica delle domande di iscrizione pervenute entro i termini di seguito indicati, provvede alla pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale alla sezione "Cittadini".

2. Domanda di iscrizione (allegato B): durata, termini, modalità di presentazione dell'istanza

La durata dell'iscrizione all'elenco avvocati è a tempo indeterminato e l'albo verrà aggiornato, di volta in volta, sulla scorta delle domande pervenute alla struttura Affari Generali.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il termine perentorio del **2 aprile 2024, ore 14.00** ed unicamente a mezzo PEC all'indirizzo arcs@cersanita.fvg.it. Le domande trasmesse in modalità diversa da quella indicata verranno ritenute, *ipso facto*, inidonee.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- *curriculum vitae* e professionale nel formato standard europeo, unitamente alla lettera di presentazione dalla quale si evinca, con chiarezza, le esperienze professionali maturate nella/e sezione/i per cui si chiede l'iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco nella sezione richiesta avviene mediante inserimento dei nominativi, in ordine alfabetico.

I soggetti inseriti nell'elenco dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco, sia in merito ai propri recapiti professionali.

L'iscrizione in elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione o l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.

Le istanze che perverranno oltre il suddetto termine, saranno valutate a far data dal 2 maggio 2024 e, qualora idonee, la struttura Affari Generali provvederà all'inserimento dei nominativi nell'elenco neo costituito.

Nel caso in cui le domande pervenute dovessero risultare incomplete sotto il profilo della documentazione allegata o della compilazione del modulo, il professionista verrà contattato dalla struttura Affari Generali per l'integrazione delle parti mancanti.

3. Requisiti di ordine generale e professionale dei candidati all'iscrizione nell'elenco.

Per conseguire l'iscrizione all'elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti elencati all'art. 3 del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'azienda a legali esterni" e che di seguito si riportano per pronta visione del professionista:

- cittadinanza italiana o di altro paese dell'Unione Europea, salvo ulteriori equiparazioni stabilite dalla legge;
- iscrizione all'Albo professionale da almeno dieci (10) anni, specificando nel *curriculum vitae*, l'effettivo esercizio della professione per il suddetto periodo;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali accertate con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali pendenti noti all'interessato, assenza di sottoposizione a misure interdittive, di prevenzione e/o cautelari, ovvero di qualsiasi provvedimento iscritto nel casellario giudiziario;
- assenza di sanzioni disciplinari;
- assenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità con l'Azienda;
- aver sottoscritto idonea polizza assicurativa.

4. Affidamento degli incarichi

L'incarico esterno di patrocinio legale è conferito con Decreto del Direttore Generale, su proposta della struttura Affari generali, seguito dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico e dalla procura alle liti.

L'istruttoria dell'atto di conferimento è curata dalla struttura Affari generali sulla base delle ragioni che motivano la scelta di costituzione in giudizio formulate dalla struttura aziendale competente per materia in relazione all'oggetto della lite.

La struttura Affari generali, valutati i profili dei professionisti iscritti all'albo aziendale, procede, nel rispetto del principio di rotazione, con l'individuazione di tre (3) nominativi a cui formulare richiesta di preventivo per lo svolgimento dell'attività difensiva atta alla tutela dell'Amministrazione.

La scelta del professionista è operata, al fine di garantire la massima professionalità sulla base dell'elenco aziendale, tenuto conto dei seguenti criteri, con precisazione che non si terrà conto unicamente di valutazioni correlate all'elemento economico:

1. specializzazione per materia di competenza come attestata nel *curriculum* allegato alla domanda di iscrizione;
2. congruità ed equità del corrispettivo, valutato sulla base del preventivo richiesto al legale sull'attività professionale e formulato sulla base dei criteri definiti nel successivo art. 7;

3. continuità defensionale nei gradi successivi di giudizio;
4. consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto o conferiti in precedenza.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio all'art. 6 del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'azienda a legali esterni".

5. Liquidazione compensi

Ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'azienda a legali esterni", alla conclusione della prestazione, il professionista è tenuto a presentare:

- copia del provvedimento finale del procedimento;
- il documento fiscale (nota pro forma) riportante il dettaglio di competenze e spese;
- su richiesta dell'Azienda, copia integrale del fascicolo di causa.

La struttura Affari generali, previa verifica di congruità tra il preventivo formulato e la nota pro forma, provvede a richiedere l'emissione del numero d'ordine (c.d. Nodo Smistamento degli Ordini) all'ufficio aziendale competente.

Potranno essere liquidate competenze superiori a quelle preventivate all'atto del conferimento dell'incarico nel solo caso in cui il legale ne abbia fatto espressa richiesta scritta, motivata dall'insorgere di ragioni che hanno determinato la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa e che la relativa richiesta sia stata formalmente accolta dall'Azienda. In caso di estinzione anticipata del giudizio, ad esempio per intervenuta transazione o rinuncia alla causa, o anticipata risoluzione del rapporto, le competenze del professionista saranno liquidate nei limiti dell'attività effettivamente e proficuamente svolta, indipendentemente dall'ammontare del preventivo riportato nell'atto di conferimento dell'incarico.

La liquidazione avverrà nei tempi previsti dalla legge per l'adempimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

6. Cancellazione degli iscritti dall'elenco

L'Azienda, previa comunicazione al diretto interessato, procede alla cancellazione dall'albo degli avvocati che:

- abbia perso i requisiti richiesti per l'iscrizione;
- sia sopravvenuto conflitto d'interesse e/o incompatibilità che non consente il mantenimento nell'Albo;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli;
- non abbiano fornito nei modi e termini richiesti le informazioni necessarie per la costituzione del fondo rischi e oneri ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio;
- non abbia comunicato il sopravvenire di situazioni di conflitto d'interesse e/o incompatibilità;
- non abbia comunicato, in caso di patrocinio legale diretto il dipendente, il sopravvenire di situazioni di conflitto d'interesse tra Azienda e Dipendente;
- sia, comunque, responsabile di gravi inadempienze, anche in termini di violazione del Codice di Comportamento aziendale.

L'avvocato inserito nell'albo ha l'obbligo di comunicare immediatamente o comunque non oltre tre (3) giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza la perdita, anche solo temporanea, di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione o del sopravvenire di conflitto d'interesse.

La cancellazione dall'elenco, per i motivi di cui al precedente comma, comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista, con onere dello stesso di rimettere gli atti e ogni documento in proprio possesso connesso alla causa, fermo l'obbligo di prosecuzione della rappresentanza in giudizio secondo le norme di legge professionale fino alla sostituzione con altro difensore.

L'Azienda, rilevata la presenza di una causa di cancellazione, provvede a darne immediata comunicazione al professionista concedendo allo stesso un termine di cinque (5) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Decorso detto termine, la struttura Affari generali provvede alla cancellazione del nominativo dall'elenco aziendale.

La cancellazione può avvenire, inoltre, su semplice richiesta del legale a completamento degli incarichi in corso.

7. Valutazione delle domande.

La valutazione delle domande, finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art 3, verrà svolta dal personale incaricato della struttura Affari Generali. Non verrà stilata alcuna graduatoria di merito o per titoli, né vi sarà l'attribuzione di punteggi.

Le istanze valutate idonee saranno oggetto di costituzione dell'elenco avvocati, organizzato per materia e in ordine alfabetico.

Si ricorda che la presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

8. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali forniti dai professionisti è finalizzato alla predisposizione dell'elenco e all'eventuale affidamento dell'incarico di difesa.

Il trattamento verrà effettuato presso l'Azienda con l'utilizzo di strumenti, anche informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli, pertanto la loro mancata indicazione comporta la non iscrizione nell'elenco.

Il professionista, si impegna, altresì, a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a disposizione dall'Azienda e finalizzati allo svolgimento di incarichi professionali, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa di riferimento.

Per tutto quanto non esplicitato nel presente comma, si rinvia all'informativa resa in calce alla domanda di iscrizione all'elenco degli avvocati, e reperibile, altresì, alla sezione *Cittadini* del sito istituzionale.

9. Disposizioni finali

L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza obbligo di notifica e senza che i candidati possano accampare pretese o diritti di sorta.

La struttura di riferimento del procedimento è la struttura Affari Generali, nella persona del Responsabile del procedimento dott. Alessandro Camarda.

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla struttura Affari Generali al seguente recapito telefonico 0432 1438010 e di posta elettronica affari.generali@arcs.sanita.fvg.it.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia forense.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale alla sezione "Concorsi e Avvisi".